



## AREA AZIENDALE - FISCALE

Dott. Gianluigi Cirilli - Dottore Commercialista  
Dott.ssa Paola Morelli - Dottore Commercialista  
Dott.ssa Giada Maistro - Dottore Commercialista

## AREA CONSULENZA DEL LAVORO

Rag. Francesco Cirilli - Consulente del Lavoro

Padova, 17 gennaio 2024

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

### Oggetto: Le principali novità della legge di bilancio 2024.

Sul S.O. n. 40 alla G.U. 30.12.2023 n. 303 è stata pubblicata la L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), in vigore dall'1.1.2024.

### PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2024.

Argomento	Descrizione
Regolarizzazione del magazzino	<p>A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;</li><li>• sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.</li></ul> <p><b>Ambito temporale</b></p> <p>La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti "solari").</p> <p><b>Soggetti interessati</b></p> <p>Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, gli OIC <i>adopter</i>. Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata.</p> <p><b>Ambito oggettivo</b></p> <p>L'adeguamento può riguardare le rimanenze:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;</li><li>• delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.</li></ul> <p>Sono, invece, escluse le rimanenze relative:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute;</li><li>• alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.</li></ul> <p><b>Modalità di adeguamento</b></p> <p>L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli</li></ul>





Argomento	Descrizione
segue	<p>effettivi;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.</li></ul> <p><b>Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali</b></p> <p>Nel caso dell'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;</li><li>• di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP.</li></ul> <p>Quanto al primo punto, l'aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;</li><li>• il volume d'affari.</li></ul> <p>In relazione all'imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'IVA come sopra determinato);</li><li>• il valore del bene eliminato.</li></ul> <p><b>Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali</b></p> <p>In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull'intero valore iscritto.</p> <p><b>Modalità di adesione</b></p> <p>L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti "solari").</p> <p><b>Termini di versamento</b></p> <p>Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;</li><li>• la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.</li></ul> <p>In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l'adeguamento nei termini previsti, conseguirà l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• somme non pagate e dei relativi interessi;</li><li>• sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.</li></ul> <p>Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.</p> <p><b>Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall'IRAP</b></p> <p>L'imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall'IRAP.</p> <p><b>Effetti dell'adeguamento</b></p>



Argomento	Descrizione
	<p>La regolarizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere;</li><li>• non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all'1.1.2024.</li></ul> <p>I valori risultanti dall'adeguamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;</li><li>• nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.</li></ul>
<b>Rideterminazione e del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)</b>	<p>Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all'art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.</p> <p>Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2024, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p><b>Modalità di rivalutazione</b></p> <p>Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.</p> <p>Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.</p> <p><b>Aliquota unica del 16% per l'imposta sostitutiva</b></p> <p>La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2024 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.</p> <p><b>Versamento dell'imposta sostitutiva</b></p> <p>L'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per l'intero ammontare, entro il 30.6.2024;</li><li>• oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024.</li></ul> <p>La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.</p>



Argomento	Descrizione
<p><b>Cessioni di fabbricati con interventi superbonus - Plusvalenza</b></p>	<p>A decorrere dall'1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione.</p> <p>In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.</p> <p><b>Immobili esclusi</b></p> <p>Sono esplicitamente esclusi gli immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• acquisiti per successione;</li><li>• che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.</li></ul> <p><b>Modalità di determinazione dei costi inerenti</b></p> <p>Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l'art. 68 co. 1 del TUIR, viene stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all'atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello "sconto sul corrispettivo", di cui all'art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020;</li><li>• se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all'atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell'agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.</li></ul> <p>Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.</p> <p><b>Applicazione dell'imposta sostitutiva</b></p> <p>Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26%, di cui all'art. 1 co. 496 della L. 266/2005.</p>
<p><b>Variazione catastale degli immobili oggetto di interventi superbonus</b></p>	<p>Con riguardo alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, è consentito all'Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione Docfa, anche al fine di eventuali variazioni della rendita catastale.</p> <p>Sono quindi previsti controlli sulle dichiarazioni Docfa che dovranno essere conformi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili.</p>
<p><b>Interventi "edilizi" - Aumento della ritenuta sui</b></p>	<p>A decorrere dall'1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall'8% all'11%.</p> <p><b>Pagamenti sui quali si applica la ritenuta</b></p> <p>La ritenuta d'acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in</p>



Argomento	Descrizione
<b>bonifici "parlanti"</b>	<p><i>"relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta"</i>.</p> <p>La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, l'ecobonus, di cui all'art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all'art. 16 del DL 63/2013, il <i>bonus</i> casa 50%, di cui all'art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. <i>"bonus barriere 75%"</i>, di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020.</p> <p>Si ricorda, al riguardo, che l'obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, mentre, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica.</p>
<b>Fringe benefit 2024 - Incremento della soglia di esenzione</b>	<p>La soglia di non imponibilità dei <i>fringe benefit</i> per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1.000 euro, per tutti i dipendenti;</li><li>• 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.</li></ul> <p>Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;</li><li>• delle spese per l'affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.</li></ul>
<b>Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato</b>	<p>L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell'anno 2024.</p>
<b>Nuove aliquote per IVIE e IVAFE</b>	<p>Si prevede l'incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l'IVIE passa dal precedente 0,76% all'1,06%, mentre l'IVAFA si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi <i>black list</i>.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>L'incremento delle aliquote, per l'IVIE all'1,06% e per l'IVAFA allo 0,4%, si applica a partire dall'1.1.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.</p> <p><b>Nuova aliquota per l'IVAFA su prodotti finanziari in Stati black list</b></p> <p>L'IVAFA si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero e l'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività adotta la medesima aliquota. Tuttavia, l'ambito oggettivo della nuova aliquota dello 0,4% risulta circoscritto ai soli "prodotti finanziari".</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'IVAFA allo 0,4% rileva il possesso dei prodotti finanziari presso intermediari finanziari residenti nella c.d. <i>"black list"</i> di cui al DM 4.5.99 che reca la lista degli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche.</p> <p>In merito, si ricorda che il DM 20.7.2023 ha eliminato la Svizzera dalla suddetta <i>black list</i>. Tale modifica decorre dal 2024 con la conseguenza che l'incremento di aliquota dell'IVAFA non potrà riguardare i prodotti finanziari detenuti in Svizzera.</p>



Argomento	Descrizione
<p><b>Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro - Divieto di compensazione nel modello F24</b></p>	<p>Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.</p> <p>Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione.</p> <p>Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo.</p> <p>Esemplificando, se sono presenti carichi di ruolo pari a 150.000 euro e il contribuente dispone di 170.000 euro di crediti compensabili, sembra difficile sostenere che si possano compensare 20.000 euro (ovvero la parte che eccede il carico di ruolo).</p> <p>In assenza di provvedimenti di sospensione, l'unica maniera per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>Le novità si applicano a decorrere dall'1.7.2024. Si potrebbe sostenere che il divieto, di conseguenza, operi per le compensazioni effettuate dall'1.7.2024.</p> <p><b>Ambito applicativo</b></p> <p>Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).</p> <p><b>Sanzione</b></p> <p>Nella misura in cui il credito sia esistente, la compensazione viene ad essere sanzionata nella misura del 30%.</p> <p>Non è chiaro se alla sanzione possa o meno accompagnarsi anche il recupero del credito indebitamente compensato.</p> <p><b>Controlli preventivi</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l'esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.</p> <p>Ove, all'esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.</p>
<p><b>Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni - Estensione obbligo di utilizzare</b></p>	<p>Viene esteso l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 on line", "F24 web" o "F24 intermediari") per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.</p> <p><b>Compensazione dei crediti INPS e INAIL</b></p> <p>L'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.</p> <p><b>Estensione generalizzata ai modelli F24 contenenti compensazioni</b></p>



Argomento	Descrizione
<b>i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate</b>	<p>Viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'1.7.2024.</p> <p>In relazione ai crediti INPS e INAIL viene però previsto che la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL.</p>
<b>Compensazione nel modello F24 di crediti INPS e INAIL - Introduzione di un termine iniziale</b>	<p>Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei crediti INPS e INAIL.</p> <p><b>Crediti INPS</b></p> <p>La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dai datori di lavoro non agricoli:<ul style="list-style-type: none"><li>– a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;</li><li>– dalla data di notifica delle note di rettifica passive;</li></ul></li><li>• dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;</li><li>• dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.</li></ul> <p><b>Crediti INAIL</b></p> <p>La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.</p> <p><b>Decorrenza e disposizioni attuative</b></p> <p>La decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL.</p>

Argomento	Descrizione
<b>Aliquota IVA per i pellet</b>	Per i mesi di gennaio e febbraio 2024, così come per l'anno 2023, l'aliquota IVA riferita alle cessioni di <i>pellet</i> è stabilita nel 10%, in deroga all'aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.



Argomento	Descrizione
<b>Aliquota IVA per i prodotti per l'infanzia</b>	<p>È innalzata dal 5% al 10% l'aliquota IVA per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;</li><li>• le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);</li><li>• i pannolini per bambini.</li></ul> <p>È innalzata dal 5% al 22% l'aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.</p>
<b>Aliquota IVA per i prodotti dell'igiene femminile</b>	<p>Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, e per le coppette mestruali, l'aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10%.</p>
<b>Riduzione del canone RAI</b>	<p>Viene rideterminata in 70 euro annui (in luogo di 90 euro) la misura del canone per l'abbonamento alla televisione per uso privato (art. 1 co. 40 della L. 232/2016), per l'anno 2024.</p>
<b>Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE</b>	<p>Viene prevista, relativamente alla determinazione dell'ISEE, l'esclusione, fino al valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato (es. BOT, BTP) e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.</p>

## ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2024.

Argomento	Descrizione
<b>Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti</b>	<p>Viene introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, entro il 31.12.2024, per le imprese, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• con sede legale in Italia;</li><li>• aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia.</li></ul> <p>L'obbligo non riguarda le imprese agricole (art. 2135 c.c.), per le quali opera il Fondo di cui all'art. 1 co. 515 ss. L. 234/2021.</p> <p>La polizza copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);</li><li>• direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).</li></ul> <p>Se l'obbligo non è adempiuto, se ne deve tenere conto <i>"nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche"</i>, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.</p>



Argomento	Descrizione
	<p><b>Condizioni del contratto</b></p> <p>Le compagnie assicurative devono applicare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;</li><li>• premi proporzionali al rischio.</li></ul> <p>Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile.</p> <p>Qualora le imprese di assicurazione rifiutino o eludano l'obbligo a contrarre, anche in caso di rinnovo, opera una sanzione da 100.000 a 500.000 euro.</p> <p><b>Decreto attuativo</b></p> <p>Un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e del Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i> (MIMIT) potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in oggetto e aggiornare la percentuale massima di scoperto o franchigia a carico del contraente.</p>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Cordiali saluti.

Studio Cirilli